

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1447-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE FENOALTEA)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 9 febbraio 1961

(V. Stampato n. 536)

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro del Bilancio

col Ministro del Tesoro

col Ministro delle Finanze

e col Ministro del Commercio con l'Estero

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA

IL 16 FEBBRAIO 1961

Comunicata alla Presidenza il 20 aprile 1961

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo monetario europeo ed esecuzione del Protocollo d'applicazione provvisoria dell'Accordo stesso, firmati a Parigi il 5 agosto 1955

ONOREVOLI SENATORI. — In data 5 agosto 1955 i Paesi membri dell'O.E.C.E. sottoscrisero a Parigi l'Accordo monetario europeo. L'Accordo veniva stipulato nella previsione del momento in cui, ristabilita la piena convertibilità delle monete europee e cessate le funzioni dell'U.E.P., si sarebbe presentata la necessità di garantire la transizione verso le nuove condizioni evitando ogni difficoltà di carattere commerciale e finanziario.

Tenendo presente tale obiettivo i Paesi contraenti deliberavano di costituire un Fondo europeo e un Sistema Multilaterale dei regolamenti.

Il Fondo europeo ha lo scopo di fornire ai Paesi aderenti crediti a breve termine per aiutarli a superare temporaneamente difficoltà della bilancia dei pagamenti, suscettibili di influire negativamente sulle misure di liberalizzazione intereuropee.

Il Sistema Multilaterale dei regolamenti ha invece lo scopo di facilitare la cooperazione monetaria in Europa.

L'Accordo monetario europeo, così articolato, costituisce il quadro istituzionale attraverso il quale si attua il regime di cooperazione monetaria e di mutua consultazione già esistente nel quadro della U.E.P., ma più intensamente orientato verso i fini generali del multilateralismo degli scambi e della convertibilità generale delle monete.

Quanto al funzionamento degli istituti creati con l'Accordo va osservato!

1) il Fondo, come si è detto, concede crediti a breve termine, della durata massima di 2 anni, procedendo all'operazione dopo aver esaminato gli interessi e le esigenze non soltanto del Paese richiedente, ma anche di tutti gli altri Paesi aderenti, ed eventualmente subordinando la concessione alla esecuzione di raccomandazioni espresse dall'O.E.C.E.

Il capitale iniziale del Fondo è stato fissato in 600 milioni di unità di conto (una unità di conto pari a 1 dollaro U.S.A.) di cui 328.425.000 sottoscritti dai Paesi aderenti e 271.575.000 costituiti dal capitale residuo della U.E.P. La contribuzione dell'Italia venne fissata in 15 milioni di unità di conto;

2) il Sistema Multilaterale ha invece la funzione di permettere a tutti i Paesi ade-

renti, in regime di convertibilità, di ottenere facilitazioni finanziarie momentanee e soprattutto la sicurezza della periodicità del regolamento dei saldi a un tasso di cambio prestabilito.

L'Accordo monetario europeo è entrato in funzione il 27 dicembre 1958: a quella data, infatti, il Belgio, la Francia, la Germania federale, l'Italia, il Lussemburgo, i Paesi Bassi e il Regno Unito decisero di porre fine alla U.E.P. e con ciò stesso di porre in applicazione l'Accordo monetario creato per quella eventualità.

Il disegno di legge di autorizzazione a ratifica venne presentato al Parlamento nel corso della 2ª legislatura, ma non giunse a discussione. Ripresentato l'8 novembre 1958, è stato approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 9 febbraio 1961 e viene ora all'esame del Senato.

Sarebbe stato indubbiamente opportuno che l'Accordo raccogliesse il consenso del Parlamento prima di entrare in vigore, o almeno prima di entrare in applicazione: le troppo lunghe more della procedura parlamentare in materia di autorizzazione a ratifica di Accordi internazionali hanno già fermato l'attenzione della vostra Commissione che ha rappresentato al Governo l'opportunità di abbreviarle, ricevendone assicurazioni: basti quindi l'accenno.

Quanto all'Accordo in esame, va osservato che esso è entrato in applicazione prima della ratifica, in virtù di un « Protocollo di applicazione provvisoria » stipulato contestualmente all'Accordo stesso. Tale misura, di cui è il caso di sottolineare la eccezionalità, trova motivo nel fatto che al momento dell'Accordo si presentava come incerta la data della cessazione dell'U.E.P., mentre era certa la necessità di far seguire immediatamente a tale cessazione l'applicazione delle misure contemplate nell'Accordo appunto per tale evenienza.

Il tempo trascorso, tuttavia, consente di riferire che le disposizioni dell'Accordo hanno avuto soddisfacente applicazione nei primi 2 anni di esercizio.

Al Fondo europeo hanno fatto ricorso 4 paesi: la Grecia, la Turchia, la Spagna e la Islanda.

LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Alla Grecia è stato accordato un credito di milioni 15 di u/c da utilizzarsi tra il 16 febbraio 1959 e il 15 febbraio 1961: credito che però è stato poi annullato a domanda dello stesso Paese richiedente.

Alla Turchia è stato accordato un credito di milioni 21,5 di u/c da utilizzarsi anche esso tra il 16 febbraio 1959 e il 15 febbraio 1961.

Quanto alla Spagna, l'adesione di questo Paese all'O.E.C.E. fu deliberata (non senza vivaci polemiche che qui non è il caso di rievocare, ma alle quali è doveroso accennare per il loro rilievo politico), il 20 luglio 1959 in una con l'adesione all'Accordo monetario europeo, mediante una contribuzione di 7,5 milioni di u/c: il governo di Madrid sottopose all'O.E.C.E. e al Fondo monetario europeo un programma di stabilizzazione economica, tenuto presente il quale gli fu accordato un credito di 100 milioni di u/c in due capitoli: uno per l'ammontare di 75 milioni da utilizzare tra il primo agosto 1959 e il 31 luglio 1961 e l'altro di 25 milioni da utilizzare tra il 15 febbraio 1960 e il 14 febbraio 1962, subordinatamente alla constatazione di progressi soddisfacenti realizzati nella attuazione del programma di stabilizzazione.

Quest'ultimo, redatto sotto la sorveglianza e con la collaborazione dell'O.E.C.E., prevedeva la riforma del regime dei cambi, i quali da plurimi (per esempio: 1 dollaro pari a 31 pesetas per le esportazioni di mercurio e a 126 pesetas per le importazioni di automobili) dovevano essere ricondotti a misura unica e stabile (60 pesetas per 1 dollaro), la riduzione della copertura delle spese pubbliche nei confronti delle entrate fiscali e altre misure dirette a risanare la situazione finanziaria, accompagnate da cautele dirette ad impedire l'aumento del costo della vita. Del credito di 100 milioni di u/c sono stati utilizzati soltanto 24 milioni e non sembra che sino ad oggi le agevolazioni accordate al governo di Madrid abbiano prodotto un miglioramento nella situazione economico-finanziaria tale da ripercuotersi favorevolmente sulle condizioni di vita della popolazione spagnola.

L'Islanda infine ha ottenuto 2 prestiti di 7 e di 5 milioni di u/c, di cui solo il primo è stato utilizzato.

Per quanto attiene al Sistema Multilaterale, esso ha dimostrato di rispondere all'obiettivo di facilitare il buon funzionamento del mercato dei cambi: a tal fine il sistema fornisce ai Paesi aderenti un mezzo per regolare mediante versamenti in dollari al Fondo o dal Fondo a tassi di cambio garantiti, i crediti e i debiti stilati nella monete rispettive e risultanti dalle loro vicendevoli transazioni.

In altre parole il Sistema ha per compito principale quello di fornire alle banche centrali dei Paesi aderenti la sicurezza di ottenere il regolamento in dollari, ad un tasso di cambio previamente noto, di ogni saldo acquisito nella moneta di un altro Paese aderente. La garanzia del cambio risulta dall'impegno preso da ciascun Paese di contenere entro limiti ristretti e stabili le fluttuazioni della propria moneta e a tal fine di notificare i corsi-limite che la moneta può raggiungere sul mercato: inoltre ogni Paese si impegna, per il caso in cui introduca modificazioni nel regime dei cambi, a regolare i saldi al limite inferiore del corso precedente: con ciò i Paesi sono incitati a regolare i reciproci pagamenti attraverso il mercato dei cambi al quale è stato apprestato un regime di regolarità e di fiducia.

Va tuttavia osservato che il sistema ha per base più un ordinamento giuridico che non una regolamentazione economica: il che significa che il suo soddisfacente funzionamento non è tanto la causa, quanto piuttosto l'effetto di una sostanziale tranquillità finanziaria: esso comunque non ha avuto il collaudo di un periodo di difficoltà nei rapporti finanziari internazionali; ma va aggiunto che una tale eventualità lascia ottimisti gli esperti.

In conclusione, l'Accordo monetario europeo è ormai in funzione e sembra rispondere alle finalità che hanno presieduto alla sua creazione: e pertanto, anche tenendosi conto del parere favorevole espresso dalla Commissione finanze e tesoro, si propone al Senato di autorizzare la ratifica dell'Atto che ad esso ha dato vita.

FENOALTEA, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo monetario europeo firmato a Parigi il 5 agosto 1955.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo indicato nell'articolo precedente ed al Protocollo d'applicazione provvisoria dell'Accordo stesso firmati a Parigi il 5 agosto 1955 a decorrere dalla loro entrata in vigore.